

Newsletter n. 16 del 17 Luglio 2021

1. L. N. 101/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 59/2021 - Adottate misure urgenti per il fondo complementare al PNRR

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, la **Legge 1 luglio 2021, n. 101**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**".

È approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per **complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026**.

Tra le principali misure contenute all'interno del PNRR e le modifiche apposte in sede di conversione in legge troviamo:

- **la digitalizzazione** - Sono previsti **1.75 miliardi di euro** per servizi e competenze digitali; tecnologie satellitari ed economia spaziale; ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.
- **il patrimonio culturale** - **1.5 miliardi di euro** sono destinati agli edifici e alle aree naturali.

Ulteriori investimenti riguardano molteplici progetti tra cui:

- il **miglioramento** degli spazi delle **strutture penitenziarie** per adulti e minori;
- la ricerca per **nuove tecnologie** nel settore sanitario e assistenziale;
- l'**integrazione** dei piani urbani;
- la **realizzazione** di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi che connettono scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, compreso il corretto funzionamento della didattica digitale integrata;
- il **risanamento urbano**, rispettando gli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile;
- il **miglioramento** della qualità dell'aria;
- il **potenziamento** di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico.

Dieci miliardi destinati ai Trasporti e all'alta velocità - È previsto il rinnovo di flotte, bus, treni; il rafforzamento delle linee regionali; il rinnovo del materiale rotabile; l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel al fine di avere strade più sicure; lo sviluppo dell'accessibilità marittima.

Confermata la proroga del superbonus 110%:

- al **30 giugno 2023** per persone fisiche con stati di avanzamento al 60%;
- al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare al **31 dicembre 2023**, per gli Istituti autonomi case popolari (AICP);
- al **31 dicembre 2022** per i Condomini, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 59/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2. RIFIUTI DA MATERIALI METALLICI - Istituito il Registro per le imprese di raccolta e trasporto in vigore dal 1° settembre 2021

All'articolo 40-ter della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), si dispone che, "al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare", le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte **con modalità semplificate** di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

A tal fine presso l'Albo deve essere istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.

Per dare attuazione a quanto sopra, il **Comitato nazionale Gestori ambientali** ha istituito, con **Delibera n. 4 del 3 giugno 2021**, il Registro delle imprese che svolgono **attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici** destinati a specifiche attività di recupero.

L'iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l'attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull'autotrasporto di merci.

Il registro è **articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati**, precisate al comma 2 dell'articolo 1.

L'iscrizione al Registro **avviene d'ufficio**:

- per le imprese già iscritte all'Albo con procedura ordinaria per la **raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi, destinati alle attività di recupero**, individuati all'articolo 3 della delibera in commento (R4, R11, R12, R13 indicate nell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
- per le **imprese iscritte alla categoria 6** (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti); in questo caso l'iscrizione d'ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento on line dell'elenco dei soggetti iscritti al registro.

Con la stessa delibera - che **entrerà in vigore il 1° settembre 2021** - sono stati indicati i **criteri e le modalità semplificate** di iscrizione al Registro ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività.

Le **imprese stabilite in Italia** che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Le **imprese stabilite in un altro Stato** che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.

Le **imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea** e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell'Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all'Allegato "B" con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) la sede dell'impresa;

b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;

d) il pagamento del diritto di segreteria.

Le **imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea** il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all'Allegato "C".

Le imprese iscritte al Registro sono tenute alla corresponsione di un **diritto annuale d'iscrizione** i cui importi sono diversificati a secondo le classi cui è articolato il Registro:

- classe a), euro 1.800,00;
- classe b), euro 1.300,00;
- classe c), euro 1.000,00;

- classe d), euro 750,00;
- classe e), euro 350,00;
- classe f), euro 150,00.

Non sono tenute al pagamento del diritto le imprese iscritte d'ufficio al Registro ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.

L'iscrizione al registro è **rinnovata ogni 5 anni**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 4/2021 clicca qui.](#)

3. R.E.N.T.Ri. - Al via la fase sperimentale del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti - In corso i primi test di funzionalità

Dopo la fine ingloriosa del SISTRI, il Ministero della Transizione Ecologica (MTE) ha deciso di avviare una **sperimentazione preliminare**, realizzando, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del nuovo **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.)**, come definito dal nuovo articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sostituito dall'art. 1, comma 16 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020.

L'iniziativa sorge dalla necessità di attuare le Direttive Comunitarie che indicano in un registro nazionale un tassello fondamentale per l'economia circolare.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Il 1° giugno è stata pubblicata nella home page del R.E.N.T.Ri. la sezione riservata al **Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale**.

Con la firma del protocollo di adesione alla sperimentazione da parte delle Associazioni datoriali, la sperimentazione è entrata nel vivo.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno **testare le prime funzionalità**, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviati a trattamento.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'**iscrizione al Registro Elettronico Nazionale** di poter sperimentare, in maniera pratica, le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato del MTE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

4. COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI E IAP - Fissati gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l'anno 2021 - Le indicazioni dell'INPS

1) Con la **circolare n. 91 del 30 giugno 2021**, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2021, dai **coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)**.

Nell'Allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l'anno 2021 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate **utilizzando il modello F24**.

Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

I **termini di scadenza per il pagamento** sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.

2) Con la **circolare n. 97 del 5 luglio 2021**, sono stati inoltre determinati gli importi dei contributi dovuti dai concedenti ai **piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2021**.

Nell'Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Anche in questo caso, i **termini di scadenza per il pagamento** sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 91/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 97/2021 clicca qui.](#)

5. SOCI DI COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA - Contributi previdenziali - Istruzioni dall'INPS

Con la **Circolare n. 100 dell'8 luglio 2021**, l'INPS fornisce i chiarimenti operativi sull'inquadramento contributivo dei **soci di cooperative della piccola pesca** (marittima e delle acque interne), iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, e delle relative denunce contributive.

L'INPS ricorda che il legislatore è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca con l'articolo 10-bis del D.L. n. 104/2020, rubricato "*Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi*", introdotto in sede di conversione dalla L. n. 126/2020, prevedendo appunto che sono soggetti al regime previdenziale della piccola pesca i soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, anche quando le cooperative medesime non esercitano una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull'attività di pesca degli associati.

Pertanto, i soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- essere soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice della navigazione;
- esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.

La circolare, al punto 3.3, riporta le **vigenti aliquote contributive** da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 100/2021 clicca qui.](#)

6. CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI - Proroga all'adeguamento antincendi al 7 ottobre 2021

L'**articolo 11-duodecies della L. n. 87/2021**, di conversione del D.L. n. 52/2021 (c.d. "*Decreto Riapertura*") è stata disposta la **proroga al 7 ottobre 2021** per l'adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi turistici.

L'articolo in questione, introdotto in fase di conversione, detta "*Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta*" per strutture ricettive regolamentate nel decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, ovvero:

- Campeggi;
- Villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Ricordiamo che la normativa antincendio per strutture turistico-ricettive in aria aperta (*campeggi, villaggi turistici, ecc.*) risale al **Decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014** che costituisce Regola Tecnica di prevenzione incendi.

Il Decreto è stato poi aggiornato dal **Decreto 2 luglio 2019** che costituisce regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

7. BONUS GASOLIO AUTOTRAZIONE II° SEMESTRE 2021 - Domande dal 1° luglio al 2 agosto 2021

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il **software utilizzabile** dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2021.

La dichiarazione dev'essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 **può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021**.

Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 "Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori".

Hanno diritto all'agevolazione:

1. gli esercenti dell'attività di autotrasporto merci **con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
2. gli **enti pubblici e le imprese pubbliche locali** esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
3. gli enti pubblici e le imprese esercenti **trasporti a fune** in servizio pubblico per trasporto di persone;
4. le imprese esercenti **autoservizi regolari in ambito comunitario** di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
5. le imprese esercenti **autoservizi interregionali di competenza statale** di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ;
6. le imprese esercenti **autoservizi di competenza regionale e locale** di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

In un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è possibile scaricare il testo di una circolare esplicativa del 28 giugno scorso, il modello di dichiarazione e accedere al software disponibile.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui.](#)

8. BONUS CENTRI ESTIVI - Domanda entro il 15 luglio

L'articolo 2 del D.L. n. 30/2021, modificato in sede di conversione dalla L. n. 61/2021, prevede al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di *baby-sitting* e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.

Con la **circolare n. 58 del 14 aprile 2021** sono state fornite le istruzioni in materia di bonus *baby-sitting*.

Con il **messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021** sono state, in seguito, fornite le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il messaggio illustra i **requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta**, precisando che il bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.

A differenza del bonus *baby-sitting*, quello per i centri estivi e i servizi all'infanzia **viene erogato a prescindere dalla sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza**, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL.

La **domanda** per la richiesta del bonus centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 30/2021 può essere presentata dal genitore richiedente **entro il 15 luglio**

2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

- **Applicazione Web** - disponibile sul portale istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Bonus servizi di baby sitting", scegliendo la tipologia di domanda;
- **Patronati** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2433/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 58/2021 clicca qui.](#)

9. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INDUSTRIA DEL TESSILE MODA E ACCESSORI - Ampliata la platea dei soggetti beneficiari - Si attende un provvedimento attuativo

La misura, prevista dall'**articolo 38-bis della L. n. 77/2020**, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), è finalizzata a "**sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo**" mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di piccola dimensione** ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Con **decreto del 18 dicembre 2020**, sono state stabilite le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori e stabilito l'**elenco dei codici ATECO ammessi**, come risultante dal codice "prevalente" di attività comunicato al Registro delle imprese (art. 5, comma 3).

Con successivo **decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, è **stato integrato l'elenco delle attività economiche ammissibili** alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 "Attività di design di moda" e 32.12.20 "Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale".

Le risorse disponibili sono pari a **euro 5.000.000,00**.

Il **contributo a fondo perduto** verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del **50% delle spese sostenute e ammissibili**, che dovranno essere complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione **verranno definite a breve con un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese**.

Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

10. CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE FINALI PER TESSILE E MODA - Prorogato anche per il 2021 - Si attendono due provvedimenti attuativi

Il **credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria**, introdotto dall'**articolo 48-bis della L. n. 77/2020**, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") - concepito originariamente per il solo periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 - è stato **prorogato anche per il 2021** dall'art. 8 del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis").

Si tratta di un **credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino**, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

È previsto l'**obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro di cui all'articolo 8 D.Lgs. n. 39/2010, per le sole *"imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale"*.

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

In buona sostanza, le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all'obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di **95 milioni di euro per l'anno 2021** e di **150 milioni di euro per l'anno 2022**, che costituiscono limiti di spesa.

Il credito d'imposta **si applica ai seguenti periodi**:

- periodo d'imposta **in corso al 10 marzo 2020** (per la generalità delle imprese **2020**);
- periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2021** (per la generalità delle imprese **2021**).

Si attendono due provvedimenti: un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico e un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il primo dovranno essere stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta, mentre, con il secondo, dovrà essere definita la comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta in questione.

11. RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - Dal 6 luglio al via le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021, è possibile inviare le richieste per ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre i canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali, previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. *"Decreto Ristori"*), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con un **provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la procedura da seguire, approvando il **modello di istanza** e la **tempistica di presentazione** della domanda.

La norma in questione riconosce un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, al **locatore** di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che **riduce il canone** del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Tale contributo è pari al **50% della riduzione del canone** entro il **limite massimo annuo di 1.200 euro** per singolo locatore.

Per ottenere il contributo occorre inviare una apposita istanza utilizzando la modulistica allegata al provvedimento, predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza può essere presentata a partire **dal 6 luglio 2021 e fino al 6 settembre 2021**.

L'istanza può essere trasmessa **direttamente dal richiedente** o tramite un **intermediario** autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nell'istanza e **prima di erogare il contributo**, effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.

In caso di **indebita percezione** del contributo, si applicano le sanzioni penali previste per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.).

Sul tema l'Agenzia Entrate ha pubblicato una **GUIDA**, aggiornata a luglio 2021, con tutte le informazioni utili, esempi e casi concreti.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modulo di domanda e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

12. CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI E TAMPONI - Approvato il modello di domanda - Si parte dal prossimo 4 ottobre

Con **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, Prot. n 191910/2021** sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “*Decreto Sostegni bis*”).

Ricordiamo che l’art. 32 del decreto prevede - per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 - **un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.**

Il credito d’imposta spetta - **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 - ai seguenti soggetti:

- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, come modificato dall’art. 1, comma 597, lett. a), della L. n. 178/2020.

Riguardo alle “*strutture ricettive a carattere non imprenditoriale*”, quello che è **sconcertante** è il fatto che viene concesso un credito di imposta a soggetti per i quali si chiede il possesso di un “codice identificativo” (che non è quello regionale) derivante dall’iscrizione in una banca dati che a tutt’oggi non è ancora stata istituita.

Con il citato provvedimento è stato **approvato il modello** di “**Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione**”, con le relative istruzioni.

La Comunicazione potrà essere inviata - **esclusivamente con modalità telematiche - dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modulo di domanda e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

13. COOKIES - Le nuove LINEE GUIDA del Garante Privacy sulla Gazzetta Ufficiale

il **Garante per la protezione dei dati personali** ha approvato il 10 giugno 2021 le nuove “**Linee guida sui cookie ed altri strumenti del tracciamento**”.

L’obiettivo è quello di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro **dati personali** quando navigano on line.

Il provvedimento, **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021**, è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno.

L’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 – si legge nel comunicato del 10 luglio 2021 - si è reso necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma ha le sue motivazioni anche in una serie di altri fattori:

- **l’esperienza maturata in questi anni** (in base ai numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli Uffici) sulla non corretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati;
- **il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi**;
- **la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti** che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati.

Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli **eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali** e i **tempi di conservazione delle informazioni**. E potrà

essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).

Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nell'informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.

I titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle LINEE GUIDA clicca qui.](#)

14. GDPR E CERTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI DI DATI - Le FAQ del Garante Privacy e di ACCREDIA

Che cos'è la certificazione a fini privacy?

Quali garanzie fornisce l'accreditamento?

Chi può rilasciare certificazioni sul trattamento dei dati e chi può richiederle?

Un singolo prodotto, come un software per la gestione dei dati dei dipendenti, può essere certificato ai sensi del GDPR?

A queste e ad altre domande rispondono le **FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali e da ACCREDIA**, l'ente unico nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione (Odc).

Queste prime FAQ, dedicate ad aspetti generali e a cui seguiranno altre più specifiche, sono state elaborate nell'ambito di una convenzione finalizzata allo scambio di informazioni riguardanti le attività di **certificazione e accreditamento** previste dal Regolamento Ue sul trattamento dei dati.

Le FAQ sono consultabili sui siti internet del Garante per la privacy o di ACCREDIA.

Nelle pagine dedicate è possibile scaricare anche un **opuscolo in formato digitale**, realizzato per renderne più agevole la consultazione e la stampa.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle FAQ e dell'opuscolo clicca qui.](#)

15. CONTRATTI PUBBLICI - Le prime misure in attuazione del PNRR - Analisi approfondita di ASSONIME

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indica la **semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni** come obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell'attività edilizia, entrambi cruciali per la ripresa economica.

Sulle modalità per perseguire l'obiettivo, il PNRR distingue tra misure urgenti e misure di sistemazione della materia a regime, da realizzare mediante una **delega legislativa per la revisione del Codice dei contratti pubblici**.

Rispettando i tempi annunciati nel PNRR, nel **Titolo IV del decreto-legge n. 77/2021** è stata adottata una prima serie di misure in tema di contratti pubblici.

Il 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha **approvato un disegno di legge delega per la revisione della disciplina**.

ASSONIME, con la **circolare n. 21 del 9 luglio 2021**, analizza questi sviluppi, inquadrandoli alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti a partire dal decreto Sblocca Cantieri del 2019.

Tra le **principali novità** vi sono:

- le regole speciali per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare,
- la revisione della disciplina del subappalto,
- le proroghe e le modifiche di alcune disposizioni del decreto Sblocca Cantieri e del decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020),
- la razionalizzazione e il rafforzamento della trasparenza assicurata dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il settore dei contratti pubblici - si legge nell'introduzione - rappresenta una parte importante dell'economia, che assumerà un crescente rilievo nei prossimi anni in ragione degli ingenti investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, i contratti pubblici costituiscono **uno dei principali strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per promuovere la crescita sostenibile dell'economia**, tenendo conto degli obiettivi della trasformazione ecologica e digitale.

Oggi, l'esigenza di rispettare i tempi cogenti di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR per potere accedere alle risorse europee richiede una specifica **attenzione alla velocità dei processi di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti pubblici** da parte delle pubbliche amministrazioni. Più in generale, il buon funzionamento di questo comparto dipende da una serie di fattori:

- dalla capacità amministrativa, tecnica e gestionale delle pubbliche amministrazioni;
- dalla chiarezza e dalla stabilità del quadro normativo;
- dalla promozione e dalla tutela di un vivace contesto concorrenziale;
- dalla rapidità delle procedure.

Pertanto, molte delle riforme previste dal PNRR avranno un **impatto positivo sul settore dei contratti pubblici**.

Questa circolare, dopo una sintesi dei principali interventi legislativi in materia di contratti pubblici adottati a partire dal **D.L. n. 32/2019** (c.d. "*Decreto Sbocca cantieri*") (paragrafo 1) e l'esame delle indicazioni fornite dal PNRR per le misure legislative d'urgenza da adottare in materia (paragrafo 2), **illustra le disposizioni del Titolo IV del D.L. n. 77/2021** dedicate ai contratti pubblici PNRR e PNC (artt. 47 e seguenti).

Dunque, l'ambito di applicazione della disciplina che viene analizzata sono gli **affidamenti rientranti**:

- **nel PNRR**, ossia "*il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241*";
- **nel PNC** ossia "*Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR*".

In particolare, sono analizzate:

- le disposizioni per assicurare pari opportunità, generazionali e di genere, nelle procedure attinenti gli investimenti pubblici finanziate, in tutto o in parte, con le risorse europee (paragrafo 3);
- le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (paragrafo 4);
- le modifiche alla disciplina del subappalto (paragrafo 5);
- le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC (paragrafo 6);
- le proroghe e le modifiche delle disposizioni del decreto Semplificazioni n. 76/2020 (paragrafo 7);
- le modifiche del decreto Sbocca cantieri n. 32/2019 e le prime misure per ridurre il numero delle stazioni appaltanti con riferimento ai comuni non capoluogo di provincia per i contratti PNRR (paragrafo 8);
- le misure per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e per l'e-procurement (paragrafo 9) e
- il potenziamento della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dove viene istituito il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, utilizzato per partecipare alle singole gare (paragrafo 10);
- l'attribuzione alla CONSIP di un ruolo centrale per il rafforzamento della capacità amministrativa e semplificazioni introdotte per gli interventi in tema di edilizia scolastica, digitalizzazione delle scuole e edilizia sanitaria dagli articoli 55 e 56 (paragrafo 11).

Da ultimo, la circolare anticipa i **principali contenuti del disegno di legge delega** per la revisione del Codice dei contratti pubblici predisposto dal Consiglio dei ministri per l'esame da parte del Parlamento (paragrafo 12).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare Assonime n. 21/2021 clicca qui.](#)

16. DOCUMENTI INFORMATICI - Adottato da AgID il Regolamento sui criteri per la fornitura di servizi di conservazione che entrerà in vigore a gennaio del 2022

Il **D.L. n. 76/2020**, convertito con Legge n. 120/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*") ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale - CAD*), tra cui alcune relative al servizio di **conservazione dei documenti informatici**.

In particolare l'**articolo 34, comma 1-bis**, prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

a) **all'interno della propria struttura organizzativa**;

b) **affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati** che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

La conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti esterni deve, quindi, uniformarsi - nel rispetto della disciplina europea - alle **Linee guida** sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché ad un **regolamento**, adottati entrambi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che segnano il superamento del precedente meccanismo di accreditamento dei conservatori.

Con **Determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021**, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha così adottato il Regolamento che **definisce i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici** e fissa, in un apposito allegato, i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione necessari per la fornitura del servizio, **ad integrazione** quanto già definito nell'ambito delle "**Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico**", emanate a settembre 2020.

Il regolamento è composto di **due allegati tecnici**:

- ALLEGATO A - Requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni;

- ALLEGATO B - Piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali

Il Regolamento **entrerà in vigore il 1° gennaio 2022**, data a partire dalla quale è abrogata la circolare n. 65 del 10 aprile 2014, recante "*Modalità per l'accREDITamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici*".

Dell'adozione del regolamento ne è stato dato avviso con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 5 luglio 2021.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento con i due allegati tecnici clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico clicca qui.](#)

17. SPID PER MINORENNI - Quando sarà possibile e con quali regole

Lo SPID (*Sistema Pubblico d'Identità Digitale*) allo stato attuale può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o dai cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno che abbiano compiuto il 18° anno d'età.

In linea teorica dunque, non è possibile richiedere e ottenere le credenziali SPID prima del compimento dei 18 anni.

E' tuttavia possibile, per i minori che abbiano la necessità di richiedere servizi online da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ottenere credenziali specifiche che certifichino la corrispondenza della propria identità digitale a una persona fisica.

Ciò nonostante si sta lavorando nella direzione di poter fare **ottenere l'identità digitale anche direttamente ai minori**.

Dal 13 maggio al 14 giugno 2021 sono state, infatti, in consultazione le "**Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori**".

Si tratta di Linee guida operative - **adottate con la Determinazione n. 353/2021** - che hanno ad oggetto il rilascio dell'identità digitale ai minori e le relative modalità di utilizzo per l'accesso ai servizi online.

Le linee guida mirano a **garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi**:

- Garantire che l'identità digitale sia rilasciata al minore esclusivamente previa richiesta del genitore.

- Consentire al genitore di avere evidenza delle identità digitali rilasciate ai propri figli minori.
- Consentire al genitore di gestire le identità digitali rilasciate ai propri figli minori con la possibilità di revocare le singole autorizzazioni all'accesso ai servizi della società dell'informazione o la stessa identità digitale del minore.
- Garantire che nessun dato del minore sia fornito ai SP (*Service Provider*) in assenza del consenso del genitore e del minore che ha compiuto almeno quattordici anni.
- Informare il genitore in merito al rilascio dell'identità digitale al figlio minore.

LINK:

[Per consultare il testo delle LINEE GUIDA per la fruizione dei servizi SPI da parte dei minori clicca qui.](#)

18. LAVORO AGILE - Procedura semplificata soltanto con applicativo istituzionale - I chiarimenti dal Ministero del Lavoro

La trasmissione della comunicazione di smart working **deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.

A ribadirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **nota n. 2548 del 14 luglio 2021**, a fronte del continuo inoltro ai propri Uffici di comunicazioni tramite PEC.

E' indispensabile dunque che il datore di lavoro interessato ad effettuare efficace comunicazione si avvalga **esclusivamente della modulistica e dell'applicativo informatico** resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non sono, pertanto, ammesse modalità di trasmissione equipollenti all'utilizzo della piattaforma informatica.

L'invio della comunicazione in questione **a mezzo PEC non assolve l'adempimento prescritto dalla normativa vigente.**

LINK:

[Per scaricare il testo della nota n. 2548/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla procedura telematica clicca qui.](#)

19. ParteciPA ALLA CONSULTAZIONE - Come evidenziare criticità e intoppi

Dal 28 giugno al 30 ottobre 2021 cittadini e imprese possono segnalare e raccontare direttamente all'Ufficio per la Semplificazione presso il Dipartimento della Funzione pubblica le richieste e gli adempimenti burocratici su cui hanno incontrato le maggiori criticità e che a loro avviso andrebbero resi subito più semplici e rapidi.

Al termine della consultazione è prevista la pubblicazione di un rapporto che darà conto in forma anonima dei dati raccolti.

È l'occasione per essere parte attiva del cambiamento, portando alla luce i principali colli di bottiglia sui quali intervenire.

Le consultazioni rientrano nell'obiettivo previsto dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza di **semplificare entro il 2023 le 250 procedure più critiche per cittadini e imprese.**

La semplificazione delle pratiche amministrative e la completa reingegnerizzazione in digitale delle procedure per tutte le attività produttive, compresa l'edilizia, sono indispensabili per far ripartire il Paese. Per prendere parte alle due consultazioni basta registrarsi sulla piattaforma del Governo "**ParteciPa**" e rispondere a un breve questionario.

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma ParteciPA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione "ParteciPA Cittadini" clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione "ParteciPA Imprese" clicca qui.](#)

20. L'IMPOSTA DI BOLLO nelle istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali

Le **istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali** (quali: ICI, IMU, TASI, TARI, Contributo di Soggiorno), **sono esenti dall'imposta di bollo** per il disposto dell'articolo 5, comma 5 della Tabella, Allegato B, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le «Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime».

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad interpello n. 465 del 7 luglio 2021**, ricordando, a tale proposito, il principio affermato nella risoluzione del 3 marzo 1988, n. 450267, in seguito ribadito anche nella risoluzione 9 maggio 2011, n. 55/E, secondo il quale "l'ampia formulazione di cui all'articolo 5, ricomprende nella sua sfera d'applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".

Sono ugualmente esenti da imposta di bollo, le **istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale** (quali: il canone occupazione suolo pubblico, i contributi per i servizi educativi e scolastici), in quanto atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, per il disposto dell'articolo 5, comma 4, della Tabella, Allegato B, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto, dall'imposta di bollo, tra l'altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta ad interpello n. 465/2021 clicca qui.](#)

21. IPCEI - Attivato il fondo da 1,7 miliardi

Con **decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021), sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo a sostegno della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (**IPCEI**) e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Si tratta di uno strumento agevolativo che mira a sostenere i progetti di imprese italiane coinvolte in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma anche quelle connesse alla prima applicazione industriale, nei settori della **microelettronica**, delle **batterie** e del **calcolo ad alte prestazioni**.

L'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI è stato attivato con specifico **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 luglio 2021** (di cui non si conosce ancora il testo ufficiale), con il quale vengono individuate le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal citato decreto 21 aprile 2021. Il Fondo, istituito e gestito dal Ministero dello sviluppo economico, mette a disposizione di questi interventi un ammontare complessivo di risorse pari a circa **1,7 miliardi di euro**, al fine di rafforzare la competitività dei settori strategici dell'industria nazionale ed europea attraverso una forte sinergia e integrazione tra le filiere dei Paesi membri della Ue.

In particolare, il **Fondo** potrà procedere con il finanziamento dei progetti già selezionati nell'ambito degli IPCEI avviati nel settore delle batterie, destinando risorse alla promozione di attività finalizzate a ricerca e sviluppo della produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie elettriche su larga scala per il settore industriale italiano ed europeo.

La missione del Fondo sarà anche quella di finanziare gli ulteriori progetti che verranno approvati prossimamente dalla Ue nei settori dei **microprocessori, idrogeno e salute**.

LINK:

[Per saperne di più sul Fondo IPCEI clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 21 aprile 2021 clicca qui.](#)

22. PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA - Dal 3 luglio è in vigore dal Direttiva SUP recepita con la L. n. 53/2021 - Divieti e riduzioni

Dal 3 luglio 2021 la plastica monouso è stata bandita in tutta Europa. Da questa data è, infatti, diventata operativa la decisione del Parlamento europeo che punta a raggiungere un **obiettivo di raccolta** del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e ad utilizzare almeno il 25% di **plastica riciclata** entro il 2025 e il 30% entro il 2030.

In base alla **direttiva europea 2019/904, del Parlamento europeo o del Consiglio del 5 giugno 2019** (c.d. "**Direttiva SUP**" - *Single-use plastic products*), sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso (Allegato – Parte A) e a vietare l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (artt. 4 e 5 della direttiva).

Per quanto riguarda i prodotti monouso l'elenco dei **prodotti da eliminare** (Allegato – Parte B) comprende: posate di plastica (forchette, coltelli, cucchiaini e bacchette); piatti di plastica; cannucce di plastica; contenitori per alimenti in polistirolo espanso con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti destinati al consumo immediato o da asporto; contenitori per bevande in polistirolo espanso; tazze per bevande in polistirolo espanso; **prodotti in plastica oxo-degradabile**; bastoncini di cotone di plastica.

Con la **L. 22 aprile 2021, n. 53** (*Legge di delegazione europea 2019 – 2020*) sono state recepite nel nostro ordinamento 39 direttive europee, tra le quali, all'articolo 22 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente - riportato integralmente alla fine dell'articolo), quella che restringe l'utilizzo di alcuni articoli monouso (**Direttiva SUP**).

La legge di recepimento italiana introduce due novità.

La prima novità del decreto è l'apertura agli articoli monouso in **plastica biodegradabile e compostabile** "*certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile*" laddove "**non sia possibile** l'uso di **alternative riutilizzabili** ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato" (art. 22, comma 1, lett. c)

La seconda è l'inclusione esplicita dei **bicchieri** di plastica tra i prodotti monouso soggetti ad una **riduzione dell'impiego**, elencati nell'allegato A della Direttiva (Parte A), equiparati alle tazze per bevande (art. 22, comma 1, lett. e)).

Nell'esercizio della delega, dovrà essere introdotta, come richiesto dall'art. 14 della direttiva, "**una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva**" per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva (art. 22, comma 1, lett. f)).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2019/904 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 53/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee Guida sulle regole legate alla Direttiva SUP, adottate dalla CE il 31 maggio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ sull'argomento, pubblicate dalla CE clicca qui.](#)

23. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GNL E GNC - Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi - Adeguamento entro il 9 novembre 2021

Con **Decreto 30 giugno 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021, il Ministero dell'Interno approva la **regola tecnica di prevenzione incendi** per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio **di impianti di distribuzione** di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati

da **serbatoi fissi di gas naturale liquefatto** di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate (art. 1).

In base a quanto disposto dall'**articolo 4**, la Regola tecnica si applica agli **impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto**:

- di **nuova realizzazione**
- **esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Restano **esclusi** gli impianti fissi di distribuzione carburante che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

Gli impianti **esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto** e quelli che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco dovranno adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell'Allegato 1 **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Considerato che il decreto **entrerà in vigore il 12 agosto 2021**, l'adeguamento richiesto dovrà effettuarsi **entro il 9 novembre 2021**.

In base a quanto disposto dall'**articolo 5**, gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto **non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico** e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell'edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.

Nei casi in cui la **densità media di edificazione** prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell'impianto sia **superiore a tre metri cubi per metro quadrato**, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell'impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all'esercizio dell'attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull'edificato esistente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

24. DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI - Incrementato il Fondo anticipazioni di liquidità - Assonime fa il punto della situazione

1) L'articolo 21 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "*Decreto Sostegni-bis*"), stabilisce che la dotazione del "**Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**", di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), è **incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021**. L'incremento è attribuito alla "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari*".

Detto fondo è destinato a **concedere anticipazioni** a Regioni, Province autonome ed Enti locali, che si trovino in uno **stato di carenza di liquidità**, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Entrando nel dettaglio, gli **articoli 124** (*Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali*) e **125** (*Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome*) del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, prevedono due importanti misure per dare ossigeno a chi attende liquidi da parte di una pubblica amministrazione.

Da una parte l'art. 124 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "**Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**", con una dotazione di **12.000 milioni di euro per il 2020**.

Dall'altra l'art. 125 consente l'attivazione di **anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali**, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Con un comunicato stampa del 28 maggio 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha poi comunicato che il **tasso di interesse** da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali per effetto dell'incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, disposto dall'art. 21 del D.L. n. 73/2021, è pari allo **0,20%**.

Per dare piena operatività al Fondo è prevista una **convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

L'anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo (art. 21, comma 7).

2) ASSONIME, con la **circolare n. 22/2021**, parte dalla ricostruzione degli ultimi dati ufficiali sui tempi di pagamento e lo stock dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni in Italia per poi soffermarsi sulle novità introdotte dall'articolo 21 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, che ha assicurato anticipazioni di liquidità, per un miliardo di euro, agli enti territoriali per il pagamento dei loro debiti commerciali.

Le anticipazioni saranno **concesse entro il prossimo 23 luglio dalla Cassa Depositi e Prestiti** agli enti che le hanno richieste (art. 21, comma 6; D.L. n. 73/2021); entro trenta giorni gli enti territoriali devono utilizzarle per estinguere i debiti commerciali.

La circolare analizza poi la recente **procedura di infrazione n. 2021/4037** avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia riguardo alla mancata applicazione della disciplina europea sui ritardi di pagamento all'attività di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche nelle indagini penali.

Infine, la circolare illustra le iniziative annunciate nel PNRR per **migliorare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**, che si incentrano in particolare sulla modernizzazione dei processi contabili.

LINK:

[Per accedere alla PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI e compilare la domanda per richiedere l'anticipazione della liquidità clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una GUIDA alla compilazione della dichiarazione di anticipazione di liquidità clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla circolare di ASSONIME clicca qui.](#)

25. TUTELA DEL MARCHI STORICI ITALIANI - Costituita l'Associazione AMSI per la valorizzazione

A due anni di distanza dall'istituzione del **Registro dei marchi storici di interesse nazionale**, il percorso di tutela delle realtà storiche italiane fa un altro passo in avanti.

Anche l'Italia, come già la Spagna, la Germania, la Francia o il Regno Unito, adesso ha la sua **Associazione dei marchi storici**, l'AMSI, costituita formalmente circa un mese fa, ma pienamente operativa dal 8 luglio 2021, con l'insediamento del Consiglio dei soci fondatori: **Antinori, Inghirami, Conserve Italia, Gabetti, Ekaf, Benetton, Terme di Saturnia, Amaro Lucano 1894**.

Otto aziende appartenenti a settori tra loro molto diversi, quindi portatori di esigenze differenti, ma accomunate da un unico obiettivo: rappresentare gli interessi delle imprese che hanno contribuito nel tempo, grazie alla solidità e alla continuità aziendale dimostrata, a costruire l'immagine e il valore del made in Italy nel mondo.

Per far parte dell'Associazione, occorre essere **iscritti al Registro dei Marchi storici di interesse nazionale**, istituito con l'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "*Decreto Crescita*"), convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e che ha avuto avvio il 16 aprile del 2020.

Il Registro comprende oggi oltre 140 realtà (un numero in costante aumento), che come prerequisito fondamentale devono avere una continuità operativa negli ultimi 50 anni, con la stessa denominazione.

Una continuità che di per sé vale a rappresentare la tradizione culturale e produttiva del nostro Paese, ma anche la sua capacità innovativa. E che per questo meritano di essere salvaguardate e valorizzate: è questa l'ambizione dell'AMSI.

Inoltre, secondo quanto previsto dallo statuto, dovrebbe essere costituita una "alleanza strategia pubblico-privato con gli enti pubblici preposti - tra cui il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia, Ministero degli esteri e Agenzia ICE, Camere di commercio - per dotare le aziende titolari di marchi storici d'Italia degli strumenti sistemici di rafforzamento patrimoniale e all'internazionalizzazione, quali perni della competitività.

26. GIORNALISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - Versamento del contributo minimo 2021 entro il 31 luglio 2021

Con **circolare n. 7 del 5 luglio 2021**, l'INPGI (*Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani*) ha reso noto gli importi aggiornati dovuti a titolo di **contributi minimi per l'anno in corso** da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che **nel corso dell'anno 2021** abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2021 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

In base a quanto disposto dall'art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%.

A tal fine, l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2021, prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicitari).

Per l'anno 2021 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2016.

Il contributo minimo ordinario 2021 da versare è di euro 370,89.

Per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale il contributo è ridotto a **euro 199,39.**

Per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto il contributo è di **euro 242,27.**

Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il **Modello F24/Accise, entro il 31 luglio 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 7/2021 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PIN INPS ADDIO - LA VALIDITA' CESSA IL 1° SETTEMBRE 2021

Nell'ottica della semplificazione del rapporto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione attraverso un unico sistema identificativo, i diversi Enti pubblici stanno passando ai sistemi comuni di identificazione degli utenti ovvero attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi).

Dopo l'Agenzia delle Entrate e Clilavoro (dal 7 luglio si potrà accedere al Portale Servizi Lavoro solo con SPID) anche l'INPS si appresta a lasciare il proprio vecchio PIN INPS.

Ne dà notizia l'Istituto con la **circolare n. 95 del 2 luglio 2021.**

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021 il codice PIN INPS non sarà più utilizzabile per accedere ai servizi online dell'Istituto e si dovranno utilizzare gli altri codici digitali "trasversali", validi per tutte le Amministrazioni Pubbliche.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 95/2021 clicca qui.](#)

2) CONTRIBUTI IN FAVORE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Con **decreto direttoriale 5 luglio 2021**, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato le imprese beneficiarie del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

In particolare nell'allegato A al decreto vi è l'elenco dei soggetti per le quali le verifiche previste si sono concluse con esito positivo, mentre nell'allegato B viene riportato l'elenco delle imprese per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio.

Per queste ultime istanze, il Ministero, previa eventuale acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede, in caso di esito positivo delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ammissibilità, alla concessione dei contributi con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Un comunicato relativo al decreto è stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

3) TRANSAZIONI COMMERCIALI - TASSO DI INTERESSE PER RITARDATI PAGAMENTI FERMO ALLO 0%

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, **per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021** il tasso di riferimento è **pari allo 0 per cento.**

Lo ha previsto il Ministero dell'Economia e delle finanze con comunicato del 13 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021, che fissa il **saggio degli interessi** da applicare a favore del creditore nei casi **di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) AGENZIA DELLE ENTRATE - AL VIA NUOVI SERVIZI ONLINE

Con un comunicato stampa del 14 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono **al via tre nuovi servizi** sul sito delle Entrate. Si tratta:

- del servizio **"Consegna documenti e istanze"**,
- dei servizi per la **richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva**, nonché
- del servizio di **compilazione assistita della dichiarazione di successione.**

I tre nuovi servizi web sono "pronti all'uso": non richiedono, cioè, che venga installato e configurato in remoto alcun *software* ma semplicemente che l'utente acceda tramite credenziali SPID, oppure con la propria CIE o la propria CNS, o, se ne è in possesso, con le proprie credenziali *Fisconline/Entratel.*

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

5) AIUTI DI STATO - Fino a 3.000 euro di esenzione dal pagamento dei contributi sociali per ogni lavoratore assunto

La Commissione Europea ha approvato un **regime italiano da 878 milioni di euro** per incentivare i datori di lavoro a integrare i lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro nel contesto della pandemia di coronavirus.

I datori di lavoro potranno beneficiare di un'**esenzione dal pagamento dei contributi sociali** a carico dei datori di lavoro, **per un periodo massimo di 6 mesi**, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato firmati tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

I beneficiari possono ricevere **aiuti fino a 3.000 euro per ciascun lavoratore assunto.**

I datori di lavoro per accedere all'agevolazione non devono aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

L'importo **non potrà superare 1,8 milioni di euro per impresa** e sarà **concesso entro il 31 ottobre 2021.**

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 5 al 17 Luglio 2021)**

1) Agenzia per l'Italia Digitale - Comunicato - Comunicato concernente l'adozione del regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 5 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) Legge 1 luglio 2021, n. 101: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 59/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 8 giugno 2021: Modifica del decreto 10 maggio 2021, concernente i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 8 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della transizione ecologica - Decreto 25 giugno 2021: Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali. (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 aprile 2021: Criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo». (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Testo Legge Costituzionale - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica». (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

7) Ministero dell'interno - Decreto 30 giugno 2021: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero della transizione ecologica - Decreto 30 giugno 2021: Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 14 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 21 giugno 2021: Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 26 maggio 2021: Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 5 al 17 Luglio 2021)

1) Raccomandazione (UE) 2021/1086 della Commissione del 23 giugno 2021 sull'istituzione di un'unità congiunta per il cberspazio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 237 del 5 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 247 del 13 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 251 del 15 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)